

- 9) Circa la procedura di conciliazione ex art. 41 reg. pers. l'appellante sostiene che non si tratta di un presupposto processuale, epperò illegittimamente il Tribunale della Funzione Pubblica pretende di assimilarla al ricorso amministrativo cui sono tenuti i dipendenti pubblici dell'unione, che è invece obbligatorio e che segna il limite del successivo ricorso al giudice.
- 10) Sull'impugnazione del rifiuto di avviare la riferita procedura di conciliazione, l'appellante ritiene illegittima la decisione del Tribunale della funzione pubblica in quanto la banca non può mai rifiutarla.
- Da ciò consegue, da una parte, che nessuna motivazione può legittimamente sostenere quel rifiuto e, dall'altra, che all'accoglimento della domanda del dipendente deve corrispondere la responsabilità aggravata della banca e la sua sicura condanna al pagamento delle spese di lite.
- 11) In ordine all'implicito rifiuto di rimborsare la spesa per la laser terapia, il De Nicola sostiene che l'assenza di motivazione è sicuro sintomo di eccesso di potere, dato che il rimborso può essere legittimamente rifiutato in tre soli casi, mentre l'inesistenza di un formale atto rappresenta una nullità assoluta, come tale impugnabile in ogni tempo.
- 12) Infine, deve sicuramente ritenersi illegittima la decisione con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di decidere assumendo di non avere i necessari elementi.

C. Sulla domanda di condanna.

- 13) Il Tribunale ha ritenuto la domanda irricevibile per *litis pendenza*, laddove il vizio di *litis pendenza* non è previsto dal codice di rito. Inoltre, non ha spiegato come può esserci identità di domande tra una causa che pende in primo grado ed una che pende in appello, né ha chiarito come e chi ha provato gli elementi di fatto sui quali si fonda quella decisione.
- 14) Infine, il ricorrente ritiene che l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza comporti una nuova pronuncia sulle spese, anche di quelle del primo grado di giudizio.

Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Ellinika Touristika Akinita/Commissione

(Causa T-419/11)

(2011/C 282/80)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ellinika Touristika Akinita AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Fragkakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere interamente il ricorso,
- annullare e invalidare la decisione della Commissione impugnata, indirizzata alla Repubblica ellenica,
- disporre il rimborso, con interessi, di qualsivoglia importo eventualmente «recuperato» direttamente o indirettamente nei confronti della ricorrente in esecuzione della decisione impugnata,
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 24 maggio 2011, C(2011) 3504 def., relativa all'aiuto di Stato a talune case da gioco greche, n. C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009), cui è stata data esecuzione da parte della Repubblica ellenica.

La ricorrente fa valere i seguenti motivi di annullamento:

Il primo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, e all'insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 296 TFUE. In particolare, la misura in esame: (i) non assicura un vantaggio economico al casinò di Parnitha e al casinò di Corfù attraverso il trasferimento di risorse pubbliche, (ii) non ha natura selettiva, e (iii) non è in grado di influenzare gli scambi tra Stati membri, né falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Il secondo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 14, n. 1, prima frase, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83 del 27/03/1999, pag. 1). In particolare: (i) il recupero dell'aiuto di Stato illegale può essere richiesto esclusivamente agli effettivi beneficiari dell'aiuto, e (ii) non sussiste identità tra gli effettivi beneficiari della misura interessata (clienti dei casinò) e i soggetti cui è destinato l'ordine di recupero (i casinò di Corfù, Parnitha e Salonicco), i quali non sono gravati dal biglietto d'ingresso.

Il terzo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 14, n. 1, seconda frase, dello stesso regolamento. Il recupero dell'aiuto in esame è contrario: (i) al principio del legittimo affidamento, e (ii) al principio di proporzionalità.